



Informazioni sull'importazione di prodotti biologici

Tre ordinanze costituiscono la base giuridica per l'importazione di prodotti biologici in Svizzera:

- L'ordinanza sull'agricoltura biologica e l'etichettatura dei prodotti e degli alimenti prodotti biologicamente (O-Bio [910.18](#)), in particolare i capitoli 4 e 5
- L'ordinanza WBF sull'agricoltura biologica (O-Bio DEFR [910.181](#)), in particolare la sezione 2a.
- L'ordinanza dell'UFAG sull'agricoltura biologica (O-Bio UFAG [910.184](#))

Le importazioni di prodotti biologici in Svizzera, sia dagli Stati membri dell'UE che da paesi terzi, sono soggette a certificazione.

Le aziende di importazione in Svizzera sono soggette al controllo di un [organismo di certificazione svizzero riconosciuto](#) e devono sottoporsi alla procedura di controllo per dimostrare di soddisfare i requisiti del regolamento biologico.

Dal 1° gennaio 2021 l'UFAG è responsabile della redazione dell'elenco dei Paesi con disposizioni di controllo e di produzione biologiche equivalenti dai quali vengono importati prodotti biologici in Svizzera (cfr. art. 23 O-Bio, elenco dei Paesi).

Questi paesi con i dettagli dell'autorità competente, degli organismi di certificazione riconosciuti e delle categorie di prodotti interessate sono elencati nell'allegato 1 dell'O-Bio UFAG.

Per l'elenco degli organismi di controllo riconosciuti di paesi terzi e delle autorità di controllo al di fuori dell'elenco dei paesi ai sensi dell'articolo 23a del Bio-V, si fa riferimento al corrispondente elenco dell'UE dal 1 gennaio 2021 (Allegato I del Regolamento (CE) [2021/2325](#)). In Svizzera possono essere importati anche prodotti certificati da organismi di controllo di paesi terzi riconosciuti dall'UE.

Ulteriori casi particolari sono elencati nell'allegato 2 dell'O-Bio UFAG.

Per le importazioni da paesi terzi sono possibili due procedure:

1. Importazioni di prodotti da un paese elencato nell'allegato 1 dell'O-Bio UFAG [910.184](#).
2. Importazioni di prodotti i cui produttori, trasformatori ed esportatori sono stati controllati da un organismo di certificazione riconosciuto, in conformità all'Allegato II del Regolamento UE (CE) [2021/2325](#) e all'Allegato 2 dell'O-Bio UFAG [910.184](#).

Ai sensi dell'articolo 24 dell'O-Bio, ogni partita di prodotti importati deve essere accompagnata da un certificato di ispezione (COI = Certificate of Inspection).

L'utilizzo del certificato di ispezione elettronico (E-COI) nel "Sistema di certificazione elettronico delle importazioni di prodotti biologici" dell'UE (TRACES) è obbligatorio dal 1 gennaio 2020.

Il certificato di ispezione deve essere rilasciato dall'organismo o dall'autorità di controllo nel paese di origine **prima che le merci lascino il paese**.

Le aziende svizzere devono registrarsi in TRACES. Gli importatori e i primi destinatari possono ottenere informazioni più dettagliate sulla procedura dai loro organismi di certificazione.

Nessun certificato di ispezione è richiesto per le spedizioni dagli stati membri dell'UE, a condizione che i prodotti importati siano stati sdoganati negli stati membri dell'UE.

